

**OGGETTO: AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
DISPOSTA CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 21954/2024  
(PUBBLICATA IL 05.12.2024) DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA - SEZIONE TERZA BIS SU  
RICORSO N.R.G. 11345/2024.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, sez. III Bis, con Ordinanza n. 21954/2024 pubblicata il 05.12.2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio – per il giudizio n. 11345/2024 di R.G. – mediante notificazione per pubblici proclami “*nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente* (per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per la Regione Calabria)” indetto con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023.

In ottemperanza alla predetta Ordinanza si rappresenta, pertanto, quanto segue:

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Bis – N. R.G. 11345/2024;**

Nome della ricorrente:

**La Serra Maria Cristina;**

Indicazione dell'Amministrazione intimata:

**Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;**

Estremi dei Provvedimenti impugnati:

- a) **Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 del 07.08.2024, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna Umbria, NELLA PARTE E PER QUANTO DI INTERESSE per la ricorrente, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale unica vincitrice, per l'unico posto previsto dal Bando, della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria;**
- b) **ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ove occorrente e per quanto di interesse per la ricorrente;**
- c) **Nota U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 74887 del 08.10.2024 di rigetto/diniego di accesso agli atti amministrativi;**

Sunto dei Motivi di ricorso:

**I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati nella parte e per quanto di interesse per il seguente MOTIVO:**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2, DELLA L. N. 68/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.D. MIM N. 2575/2023 DEL 06.12.2023. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

In proposito, si rileva che a mente dell'art. 3, comma 3, del Bando di concorso (D.D. MIM n. 2575/2023 del 06.12.2023) vi è che: *“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,*

n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”.

Dal canto suo, il richiamato art. 7, comma 2, della L. n. 68/1999 dispone che: “I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'[articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), come modificato dall'[articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80](#), salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto [decreto legislativo n. 29 del 1993](#), e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”.

Inoltre, la Legge n. 68/1999 prevede puntualmente:

- all’art. 1, comma 1, che: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: **a)** alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’[articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#), dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità ((, **nonché alle persone nelle condizioni di cui all’[articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222](#)**)); **b)** alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; **c)** alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle [leggi 27 maggio 1970, n. 382](#), e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; **d)** alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#), e successive modificazioni.”;

- all'art. 3, comma 1, che: “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: **a)** sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; **b)** due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; **c)** un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”;
- all'art. 8, comma 2, che: “Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.”.

**Ora, per come è dato linearmente evincere dalla previsione normativa di cui al predetto art. 7, comma 2, risulta chiaramente che i disabili iscritti nel pertinente elenco, a prescindere dalla tipologia di riserva di cui sono in possesso [ovvero: a); b); c); d), di cui all'art. 1, comma 1, della Legge de qua, a seconda della tipologia di disabilità di cui sono portatori] hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo E FINO AL CINQUANTA PER CENTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO.**

In particolare, per effetto della puntuale previsione finale della norma *de qua*, laddove – nel dettaglio – viene specificato: “... e fino al

cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”, risulta chiaramente che nel caso in cui vi sia un solo posto messo a concorso, **NON SCATTERA' ALCUNA RISERVA DI POSTI IN FAVORE DEI DISABILI; ATTESO CHE IL 50% DI UN POSTO SOLTANTO E' UGUALE A 0 (ZERO) POSTI!**

Con il diretto corollario che tale UNICO posto messo a concorso dovrà essere assegnato “ordinariamente” al concorrente che abbia riportato il punteggio complessivo più alto nell’ambito della procedura concorsuale.

**Epperò, contrariamente a tanto – in palese violazione dell’anzidetta previsione normativa dell’art. 7, comma 2, della L. n. 68/1999 – l’Amministrazione Scolastica ha illegittimamente attribuito L’UNICO POSTO MESSO A CONCORSO PER LA REGIONE CALABRIA PER LA CLASSE DI CONCORSO A021 - GEOGRAFIA sulla scorta dell’applicazione della “quota di riserva” di cui alla L. n. 68/1999, anziché in base “all’ordinario” criterio meritocratico del punteggio complessivo più alto riportato nell’ambito della procedura concorsuale.**

**Ed invero, premesso che – diversamente da quanto erroneamente riportato nel corpo della Nota USR Lazio Direzione Generale Ufficio IV prot. n. 74887 del 08.10.2024 – per come direttamente risultante dall’Allegato I del Decreto USR Lazio Direzione Generale Ufficio IV prot. n. 1487 del 07.08.2024 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con D.D. MIM n. 2575/2023 del 06.12.2023 per la classe di concorso A021 – Geografia per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, la controinteressata Sig.ra Apa Ester Maria ha riportato il punteggio complessivo di 205,75 punti e non quello di 211,75 punti; SI RILEVA E SI EVIDENZIA CHE L’UNICO POSTO MESSO A CONCORSO PER LA REGIONE CALABRIA PER LA CLASSE DI CONCORSO A021 – GEOGRAFIA E’ STATO ASSEGNATO AD ELLA (CONTROINTERESSATA) IN QUANTO IN POSSESSO**

DELLA RISERVA A) DI CUI ALLA L. N. 68/1999, NONOSTANTE L'ODIERNA RICORRENTE AVESSSE (ED ABBIA) CONSEGUITO UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAGGIORE (207,75 PUNTI) RISPETTO A QUELLO RIPORTATO DA COSTEI (205,75 PUNTI) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN QUESTIONE.

**Conseguentemente, alla luce ed in ragione di tanto:**

- 1) per un verso, palesemente illegittimo risulta essere (ed è) il Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 del 07.08.2024, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna Umbria, NELLA PARTE E PER QUANTO DI INTERESSE per la ricorrente, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale unica vincitrice, per l'unico posto previsto dal Bando, della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria;**
- 2) e per altro verso, platealmente illegittimo risulta essere (ed è) il rigetto/diniego di accesso agli atti amministrativi palesato con la Nota U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 74887 del 08.10.2024, avendo la ricorrente – all'evidenza – pieno diritto ad ottenere l'ostensione dei documenti richiesti.**

Indicazione dei controinteressati:

**I soggetti controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la ricorrente (per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per la Regione Calabria) indetto con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023;**

Indicazione per seguire lo svolgimento del processo:

Il presente giudizio può essere “seguito” da chiunque ne abbia interesse sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, ossia mediante l’inserimento del numero del registro generale del ricorso (NRG 11345/2024) nella sottosezione “Ricerche Ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Lazio – Roma” presente nella Sezione “TAR”;

Ordinanza Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 21954/2024 pubblicata il 05.12.2024:

Il presente avviso, valevole quale strumento di notifica per “pubblici proclami”, è pubblicato in ottemperanza all’Ordinanza Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 21954/2024 pubblicata il 05.12.2024 (che si allega), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma ha disposto l’integrazione del contraddittorio – per il giudizio n. 11345/2024 di R.G. – mediante notificazione per pubblici proclami “ con le modalità ivi indicate;

Testo integrale del ricorso:

Il ricorso introduttivo viene pubblicato unitamente al presente **AVVISO**, in file pdf nativo separato firmato digitalmente, con la dicitura di “**RICORSO T.A.R. LA SERRA-signed.pdf**”;

Documenti pubblicati:

Unitamente al presente avviso si pubblicano, il Ricorso e l’Ordinanza Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 21954/2024 pubblicata il 05.12.2024;

Termine di pubblicazione:

**In ottemperanza all’Ordinanza Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 21954/2024 pubblicata il 05.12.2024 il presente avviso e tutta la documentazione allegata rimarranno pubblicati sul portale del MIUR (ora MIM) sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.**

avv. Antonio Pagliaro